

**Circolare mensile 30.10.2020**

<b>IN EVIDENZA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Notizie in sintesi</li></ul>
<b>APPROFONDIMENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decreto Ristori</li><li>• Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi</li></ul>
<b>AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vendite di beni in stock</li></ul>
<b>NON SOLO IMPRESA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Codice Swift</li></ul>
<b>SCADENZIARIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Principali adempimenti mese di novembre 2020</li></ul>

<p><b>ATTIVAZIONE DI SPID</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È stata resa disponibile, nei siti web dei gestori, una nuova modalità audiovideo per attivare l'identità digitale Spid, con riconoscimento semplificato. L'attivazione può avvenire anche con Carta d'identità elettronica (Cie) o un passaporto elettronico, identificandosi attraverso le App dei gestori scaricabili dai loro store.</li> <li>• Sarà possibile attivare Spid anche dai siti dei provider con Carta nazionale dei servizi o firma digitale e con l'ausilio di un lettore di smart card da collegare al computer.</li> </ul>
<p><b>SPID E PAGOPA DAL 28.02.2021</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal 28.02.2021 l'identità digitale Spid (Sistema pubblico di identità digitale) insieme alla carta d'identità elettronica, diventerà la sola credenziale per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione centrale e locale, ferma restando l'utilizzabilità delle altre credenziali fino alla data di naturale scadenza e comunque non oltre il 30.09.2021.</li> <li>• Inoltre, da fine febbraio scatterà per tutte le amministrazioni l'obbligo di adesione al sistema PagoPA che consente ai cittadini il pagamento dei servizi in modalità digitale.</li> </ul>
<p><b>OMESSA INDICAZIONE IN FATTURA DELLA NORMA PER CREDITO IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con le risposte n. 438/2020 e n. 439/2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di rimediare all'omissione dell'indicazione in fattura della norma di riferimento che consente di fruire del credito d'imposta per investimenti.</li> <li>• Nel caso in cui la fattura originaria sia stata emessa nel formato elettronico, la prima possibilità consiste nell'apporre sul documento di spesa una scritta indelebile, che dovrà essere conservata ai sensi dell'art. 34, c. 6 D.P.R. 600/1973. In alternativa, è possibile realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale, contenente sia gli estremi di quest'ultima sia i dati integrativi, da conservare insieme all'originale oppure da inviare allo Sdi per ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.</li> </ul>
<p><b>SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI PER IL 2020</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'art. 60, c. 7-quater D.L. 104/2020, come risultante dalla conversione in legge (L. 126/2020), prevede la possibilità di sospendere fino al 100% gli ammortamenti da effettuarsi sulle immobilizzazioni materiali e immateriali per il 2020, dandone motivazione in nota integrativa, senza che ciò abbia implicazioni fiscali. Desta perplessità questa norma che deroga al principio generale dell'obbligo di ammortizzare sistematicamente i beni in ogni esercizio, previsto dall'art. 2426 C.C., avendo implicazioni sulla vita utile residua dei beni. Inoltre, l'attuazione della sospensione potrebbe comportare la violazione del generale principio di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società, stabilito dall'art. 2423 C.C.</li> </ul>
<p><b>NUOVO MODELLO PER OPZIONE CESSIONE E SCONTO IN FATTURA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet il nuovo modello di comunicazione dell'opzione per la cessione o lo sconto in fattura del credito d'imposta relativo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica e le relative istruzioni. Si tratta di una ridenominazione del quadro A e di modifiche apportate ad alcune indicazioni sulle barrature nel campo "tipologia intervento", nonché di una serie di altre ridenominazioni di alcune colonne nella tabella degli interventi. Il modello per l'esercizio dell'opzione può essere utilizzato dal 15.10.2020.</li> </ul>
<p><b>PROROGA VERSAMENTI CONTRIBUTI SOSPESI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In un comunicato pubblicato sul proprio sito Internet l'Inps ha annunciato la proroga, al 30.10.2020, del termine per inviare l'istanza di pagamento dilazionato dei contributi sospesi per l'emergenza Covid-19 dovuti da aziende e lavoratori autonomi.</li> </ul>
<p><b>REINTRODUZIONE DI MERCI IN ESENZIONE DI DAZIO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Agenzia delle Dogane ha introdotto una nuova autorizzazione per semplificare le operazioni di rientro in esenzione del dazio dei resi precedentemente esportati mediante piattaforme di e-commerce. Per il momento è riservata ai soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci esportate (almeno 100 operazioni al mese) e, tra i requisiti, si segnala l'obbligatorietà dell'identità tra il soggetto che esporta e quello che reimporta le merci, così come l'affidabilità soggettiva dell'operatore e la certezza di garantire la tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo.</li> </ul>
<p><b>CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE E-FATTURE FINO AL 28.02.2021</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 28.02.2021 (rispetto al 30.09.2020) il termine entro il quale è possibile effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.</li> </ul>

<b>NOTIFICHE VIA PEC</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La Cassazione ha sancito la validità della cartella di pagamento in pdf notificata solo via Pec.</li></ul>
<b>SANZIONI PER OMESSI VERSAMENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'esclusione delle sanzioni per gli omissi versamenti è possibile solo in presenza di circostanze anomale e imprevedibili e se il contribuente dimostri di aver interrotto la propria attività.</li></ul>
<b>FUORI DALLA BLACK LIST OMAN E ISOLE CAYMAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il Consiglio dell'Unione Europea ha aggiunto Anguilla e Barbados all'elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali dell'UE. In direzione opposta, invece, le Isole Cayman e l'Oman sono state eliminate dalla lista.</li></ul>
<b>VISTO DI CONFORMITÀ SUPERBONUS 110%</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La circolare n. 21 del 15.09.2020 della Fondazione Consulenti del lavoro ha indicato le modalità operative che i professionisti devono osservare ai fini della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007).</li><li>• Il rilascio del "visto di conformità", essendo una prestazione per la quale il professionista deve acquisire specifico mandato, necessita, nei confronti del cliente, l'attuazione dell'adeguata verifica ai fini dell'antiriciclaggio, con la valutazione del rischio proporzionale all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché a dimostrare alle autorità di vigilanza e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate risultano adeguate al rischio rilevato.</li><li>• Per i commercialisti l'interpretazione appare parzialmente diversa: fermo restando l'obbligo dell'adeguata verifica, l'Ordine considera questa operazione rientrante in un rischio "non significativo" (fino a nuove interpretazioni), salvo il maggior rischio che ogni professionista valuterà a "monte" della specifica prestazione.</li></ul>
<b>DATA E FIRMA SUI DOCUMENTI ANTIRICICLAGGIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nelle linee guida emanate dal CNDCEC, in vigore dal 1.01.2020, è previsto che da tale data tutti i documenti inseriti nel fascicolo cliente devono essere "datati" e "sottoscritti" dal Professionista.</li><li>• Pertanto, quando si inserisce nel fascicolo la fotocopia o l'originale di qualsiasi documento, occorre verificare che riporti la data e la firma del professionista.</li><li>• Ulteriori interpretazioni hanno confermato che se il documento inserito è composto di più pagine queste devono essere tutte datate e sottoscritte.</li></ul>
<b>OPERATIVITÀ DEI COLLABORATORI SUL PORTALE "SERVIZI LAVORO"</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il Ministero del Lavoro ha precisato che i praticanti e i collaboratori di studio professionali potranno operare per proprio conto sul portale "servizi lavoro" mediante una delega del professionista, accettata dallo stesso praticante o collaboratore, di durata prestabilita.</li></ul>
<b>SMART WORKING FINO AL 31.12.2020</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il D.L. 125/2020 ha prorogato al 31.12.2020 della facoltà del datore di lavoro di disporre l'attività in modalità agile senza necessità di accordo individuale con il dipendente, nonché l'utilizzo della procedura semplificata per la relativa notifica al Ministero del Lavoro.</li></ul>
<b>NON REVOCABILE LA NOMINA DEI REVISORI PRIMA DELLA PROROGA DEI TERMINI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il Ministero dell'Economia, in risposta a un'interrogazione parlamentare, ha chiarito che i revisori di S.r.l. e di cooperative, nominati prima della proroga dei termini, rimarranno in carica fino alla naturale scadenza, non operando né una causa di decadenza ex art. 2399 C.C. né una giusta causa di revoca ai sensi dell'art. 2400, c. 2 C.C., poiché tecnicamente non si può parlare di sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di procedere alla nomina, ma di un mero spostamento del termine per il suo adempimento.</li></ul>
<b>ASSEMBLEE SOCIETARIE "A DISTANZA" FINO AL 31.12.2020</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• È stato prorogato al 31.12.2020 il termine entro il quale si possono convocare assemblee societarie con le disposizioni dell'art. 106 D.L. 18/2020, ossia tramite video-assemblee, a prescindere da qualunque previsione statutaria in materia, utilizzando il voto in via elettronica o per corrispondenza anche se si tratta di modalità di votazione non contemplate nello statuto.</li></ul>
<b>QUARANTENA E MALATTIA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'Inps ha chiarito che la possibilità di smart working o telelavoro per il lavoratore in quarantena precauzionale non consente di considerarlo in malattia, essendo abile al lavoro e, di conseguenza, la sua attività non si sospende.</li><li>• Al contrario, se la malattia è conclamata ed il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, la sua prestazione si sospende e nasce il diritto alla tutela previdenziale di malattia.</li></ul>
<b>MODELLI DI DEPOSITO AL REGISTRO DELLE IMPRESE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Con decreto direttoriale del 8.10.2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato le specifiche tecniche sulla base delle quali è realizzata la modulistica telematica per la trasmissione degli atti, domande e denunce al Registro delle Imprese e al Repertorio economico amministrativo (Rea). Dal 9.11.2020 saranno introdotti i nuovi codici delle cariche amministrative delle società e cambieranno i modelli per la presentazione delle domande di iscrizione, di deposito e delle denunce da parte delle imprese e dai soggetti obbligati.</li></ul>

*Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all'epidemia da Covid-19. Il testo interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.*

**Principali misure introdotte**

<p><b>Contributi a fondo perduto</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto "Rilancio" (D.L. 19.05.2020, n. 34).</li> <li>La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di € 5 milioni (con un ristoro pari al 10% del calo del fatturato). Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista l'erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15.11, per chi aveva già fatto domanda in precedenza.</li> <li>L'importo del beneficio varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell'esercizio.</li> </ul>
<p><b>Proroga della cassa integrazione</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all'emergenza Covid-19, da usufruire tra il 16.11.2019 e il 31.01.2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.</li> <li>È prevista un'aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l'attività dopo il 1.01.2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.</li> </ul>
<p><b>Esonero dal versamento dei contributi previdenziali</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l'attività a causa dell'emergenza Covid, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.05.2021.</li> <li>L'esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:             <ul style="list-style-type: none"> <li>al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;</li> <li>al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Credito d'imposta sugli affitti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il credito d'imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori a € 5 milioni che abbiano subito un calo del fatturato del 50%.</li> <li>Il relativo credito è cedibile al proprietario dell'immobile locato.</li> </ul>
<p><b>Cancellazione della 2ª rata Imu</b></p>	<p>La seconda rata dell'Imu 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni.</p>
<p><b>Misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono previste:             <ul style="list-style-type: none"> <li>una indennità di € 1.000 per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo;</li> <li>la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>È stanziato complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti:             <ul style="list-style-type: none"> <li>€ 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator;</li> <li>€ 100 milioni per editoria, fiere e congressi;</li> <li>€ 100 milioni per il sostegno al settore alberghiero e termale;</li> <li>€ 400 milioni per il sostegno all'export e alle fiere internazionali.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Reddito di emergenza</b></p>	<p>A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all'importo del beneficio verranno erogate 2 mensilità del Reddito di emergenza.</p>
<p><b>Indennità da € 800 per i lavoratori del settore sportivo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>È riconosciuta un'ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti "Cura Italia" (D.L. 17.03.2020, n. 18) e "Rilancio" (D.L. 19.05.2020, n. 34).</li> <li>L'importo è aumentato da € 600 a € 800.</li> </ul>

<b>Sostegno allo sport dilettantistico</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo Sport.</li><li>• Il Fondo viene finanziato per € 50 milioni per il 2020 per l'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività, tenendo conto del servizio di interesse generale che queste associazioni svolgono, soprattutto per le comunità locali e i giovani.</li></ul>
<b>Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Viene istituito un fondo da € 100 milioni per sostenere le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura interessate dalle misure restrittive.</li><li>• Il sostegno viene effettuato attraverso la concessione di contributi a fondo perduto a chi ha avviato l'attività dopo il 1.01.2019 e a chi ha subito un calo del fatturato superiore al 25% nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019.</li></ul>
<b>Salute e sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell'emergenza Coronavirus. Tra questi:<ul style="list-style-type: none"><li>- lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia;</li><li>- l'istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing.</li></ul></li></ul>
<b>Giustizia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia. Tra l'altro, si introducono disposizioni:<ul style="list-style-type: none"><li>- per l'utilizzo di collegamenti da remoto per l'espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze;</li><li>- per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.</li></ul></li></ul>

## Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (segue)

È stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale. In pratica il nuovo credito d'imposta sostituisce, dal 2020, le vecchie agevolazioni del "super ammortamento" e dell'iper ammortamento.

La bozza del decreto "Novembre" sembra aumentare le aliquote dell'agevolazione.

### AMBITO APPLICATIVO

#### Soggettivo

Possono accedere al credito d'imposta tutte le **imprese**<sup>1</sup> residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, **indipendentemente dalla forma giuridica**, dal **settore economico** di appartenenza, dalla **dimensione** e dal **regime fiscale di determinazione del reddito**.

- Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata:
  - al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
  - al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

#### Oggettivo

- Sono agevolabili gli investimenti in:
  - **beni materiali nuovi strumentali** all'esercizio d'impresa, salvo specifiche eccezioni elencate;
  - **beni immateriali nuovi strumentali** all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016.

#### Temporale

- Il credito d'imposta si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi **destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato** effettuati:
  - a decorrere **dal 1.01.2020 e fino al 31.12.2020**,  

*ovvero*
  - **entro il 30.06.2021**, a condizione che entro il 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

### MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'**allegato A** annesso alla L. 232/2016

Ex iper ammortamento

- Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **40%** del costo, per la quota di investimenti **fino a € 2,5 milioni**, e nella misura del **20%** del costo, per la quota di investimenti **oltre i € 2,5 milioni**, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a **€ 10 milioni**.
- Per gli investimenti effettuati mediante contratti di **locazione finanziaria**, si assume il **costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni**.

Investimenti aventi ad oggetto beni immateriali ricompresi nell'**allegato B** annesso alla L. 232/2016<sup>2</sup>

Ex iper ammortamento

- Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **15%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a **€ 700.000**.
- Si considerano agevolabili **anche** le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei **beni di cui all'allegato B mediante soluzioni di cloud computing**, per la quota imputabile per competenza.

Investimenti aventi a oggetto beni **diversi** da quelli indicati nell'**allegato A e B**

Ex super ammortamento

- Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **6%** del costo determinato ai sensi dell'art. 110, c. 1, lett. b) Tuir, nel limite massimo di costi ammissibili pari a **€ 2 milioni**.
- Per gli investimenti effettuati mediante **contratti di locazione finanziaria**, si assume il **costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni**.

#### Note

<sup>1</sup> Il credito d'imposta si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli **esercenti arti e professioni**, ad esclusione degli investimenti in beni strumentali di cui all'allegato A e B L. 232/2016 [investimenti Industria 4.0 (ex iper ammortamento)]. **Sembrano inclusi anche i soggetti forfetari**.

<sup>2</sup> Non emerge più dal dettato normativo l'obbligo che l'acquisto del bene immateriale **sia collegato** al soggetto che fruisce dell'agevolazione per l'acquisto di beni materiali, potendo quindi generare, di per sé, il credito d'imposta.

## Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi


### Misura dell'agevolazione

Misura del credito d'imposta					
Beni acquistati	Importo investimento	Nuovo credito d'imposta	Quote annuali di fruizione	Utilizzo	
<b>Industria 4.0</b> • Ex iper ammortamento: - 170% fino a € 2,5 milioni; - 100% fino a € 10 milioni; - 50% fino a € 20 milioni.	<b>Materiali</b> All. A L. 232/2016	Fino a € 2,5 milioni	40%	5	Dall'anno <b>successivo</b> a entrata in funzione o di interconnessione.
		Oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni	20%		
	Oltre € 10 milioni	-	-		
	<b>Immateriali</b> All. B L. 232/2016	<b>Fino a € 700.000</b>	15%	3	
Oltre € 700.000		-	-		
<b>Altri beni materiali</b> • Ex super ammortamento: - 30% fino a € 2,5 milioni.	<b>Fino a € 2 milioni</b>	6%	5	Dall'anno <b>successivo</b> a entrata in funzione.	
	Oltre € 2 milioni	-	-		

### Calcolo del credito d'imposta 6% per bene materiale non Industria 4.0: confronto rispetto al precedente ammortamento maggiorato del 30% (super ammortamento)

<b>Dati</b>	Costo di acquisto	€ 100.000,00	Nuovo credito d'imposta (6%)	€ 6.000,00
	Ex costo maggiorato (30%)	€ 130.000,00		
	% deducibilità	100%		
	Aliquota ammortamento	20%		

Anno	Dati contabili		Ex super ammortamento			Nuovo credito d'imposta 6%
			Ammortamento fiscale			Utilizzo
	Amm.to	Fondo	Ordinario	Maggiorato	Differenza	
1	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00	€ 3.000,00	€ 1.200,00
2	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 26.000,00	€ 6.000,00	€ 1.200,00
3	€ 20.000,00	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 26.000,00	€ 6.000,00	€ 1.200,00
4	€ 20.000,00	€ 70.000,00	€ 20.000,00	€ 26.000,00	€ 6.000,00	€ 1.200,00
5	€ 20.000,00	€ 90.000,00	€ 20.000,00	€ 26.000,00	€ 6.000,00	€ 1.200,00
6	€ 10.000,00	€ 100.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00	€ 3.000,00	€ ---
7	€ ---	€ 100.000,00	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
8	€ ---	€ 100.000,00	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
9	€ ---	€ 100.000,00	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
10	€ ---	€ 100.000,00	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<b>Totali</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 130.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 6.000,00</b>



Le aziende commerciali all'ingrosso e al dettaglio che operano nei settori della maglieria, dell'abbigliamento o delle calzature ricorrono, principalmente a fine stagione, alle vendite di beni in stock (o in blocco). Tale evento, peraltro, può verificarsi anche nel corso dell'intero anno. La stessa forma di commercializzazione riguarda, altresì, i beni in rimanenza ceduti dalle imprese durante le fasi di liquidazione e di cessazione dell'attività. Considerata la particolarità dell'operazione, il legislatore ha imposto una specifica procedura. È richiesta, infatti, l'emissione sia della fattura, completa delle indicazioni prescritte dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972, sia del documento di trasporto progressivamente numerato, da cui risulti la natura e la quantità dei beni, nonché la sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi. Il cedente deve, inoltre, indicare, soltanto nell'esemplare del documento di trasporto in suo possesso, l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni ceduti; anche se le "formalità" previste dalla norma sono osservate, non è precluso il potere di accertamento all'ufficio. Ovviamente, in tal caso, l'onere della prova incombe sulla parte che intende far valere la maggiore pretesa creditoria e, quindi, sull'Amministrazione Finanziaria.

	<p><b>Rilevanza dell'operazione</b></p>	<p>La fattura differita deve essere emessa <b>non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</b> (con esigibilità dell'Iva con riferimento al periodo di effettuazione dell'operazione).</p>	
<p><b>VENDITA IN BLOCCO O ALTRE OPERAZIONI SIMILARI</b></p>	<p><b>Emissione del documento di trasporto</b></p>	<p>Progressivamente numerato, da cui risulti la natura e la quantità dei beni.</p>	<p>Sottoscrizione del cessionario attestante la ricezione dei beni stessi.</p>
	<p><b>Adempimento obbligatorio in questo caso.</b></p>	<p>↓ ↓</p> <p><b>L'esemplare che resta in possesso del cedente deve indicare l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni ceduti</b>, determinabile anche con i criteri del metodo al dettaglio o della media aritmetica ponderata.</p>	
	<p><b>Emissione della fattura</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Contenente:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- generalità dei contraenti e numero di partita Iva del cedente;</li> <li>- natura, quantità e qualità dei beni oggetto dell'operazione;</li> <li>- corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;</li> <li>- valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;</li> <li>- aliquota, ammontare dell'Iva e dell'imponibile;</li> <li>- numero di partita Iva del cessionario, qualora sia debitore dell'imposta.</li> </ul> </li> </ul>	
<p><b>RILEVANZA PROBATORIA</b></p>	<p>L'emissione sia della fattura sia del documento di trasporto consente un più rapido ed efficace controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.</p>	<p>Tale procedura consente di evitare gli abusi che, in passato, frequentemente si sono verificati attraverso tali particolari forme di vendita.</p>	
<p><b>CESSIONI GRATUITE A PARENTI E FAMILIARI</b></p>	<p>Sono soggette a Iva.</p>	<p>Si ritiene, in via prudenziale, che il prezzo di vendita dei beni debba essere uguale e, comunque, non inferiore al corrispettivo praticato per le vendite effettuate in stock.</p>	
	<p>Il corrispettivo è costituito dal valore normale dei beni stessi.</p>		



Attualmente, quando ci si appresta ad effettuare un bonifico internazionale, è richiesto il cosiddetto codice BIC. Secondo lo standard normativo ISO 9362, il codice BIC rappresenta un codice alfanumerico, che può avere una lunghezza variabile di 8 o di 11 cifre, e che ha lo scopo di identificare l'istituto di credito. L'utilità del codice BIC è rappresentata dal fatto che è necessario per indirizzare messaggi, instradare le transazioni internazionali commerciali ed identificare le varie controparti chiamate in causa.


Il codice BIC è un acronimo di "Bank Identifier Code", ovvero "Codice di identificazione della banca". Un altro modo con cui può essere chiamato il codice BIC è codice SWIFT, acronimo tratto dal nome dell'ente preposto all'assegnazione di questo codice, ovvero "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication".

L'ISO 9362, meglio conosciuto come codice SWIFT, è un codice di sicurezza assegnato per identificare uno specifico istituto bancario; di conseguenza, a ogni codice SWIFT corrisponde una diversa banca.

- Può essere composto da 8 o 11 caratteri alfanumerici.
- Dalla sua struttura possono essere ricavate tutte le indicazioni necessarie per identificare la banca del beneficiario del bonifico internazionale.

**COS'È LO SWIFT**

**Elementi di cui è composto il codice SWIFT**



**A COSA SERVE**

L'indicazione del codice SWIFT è necessaria tutte le volte che si procede ad un bonifico internazionale.

È stato creato perché le diverse sequenze alfanumeriche usate nei vari Stati europei per formare l'IBAN spesso creavano confusione.

Esso serve a garantire che l'importo venga trasferito con successo sul conto corrente del beneficiario.

**COME TROVARE IL CODICE SWIFT**

- Diversamente dal codice IBAN, facilmente reperibile dal contratto con l'istituto bancario, dall'estratto conto, piuttosto che dall'home banking, il codice SWIFT non sempre esplicitato nelle coordinate bancarie.
- Tuttavia, senza conoscere il codice SWIFT non risulta possibile effettuare bonifici internazionali.

È buona prassi per il beneficiario fornire all'ordinante il proprio codice SWIFT, unitamente al proprio numero di conto corrente (identificato dall'IBAN).

- Nel caso in cui sia chi effettua il bonifico a non conoscerlo e non gli sia stato fornito dal beneficiario, può provare a fare una ricerca online del codice SWIFT.
- Può essere trovato, ad esempio, sul sito ufficiale della "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication".
- In tal caso occorre semplicemente compilare un form, dove è richiesto il nome della banca e la città dove ha sede, la nazione.
- La ricerca può essere fatta anche fatta con la procedura inversa, ovvero partendo dal codice BIC conosciuto si risale all'istituto cui fa riferimento.

Un metodo alternativo per la ricerca online del codice SWIFT, se si è a conoscenza del codice IBAN, è affidarsi a dei pacchetti software che procedono a calcolare il codice SWIFT partendo dal codice IBAN.



Principali adempimenti mese di novembre 2020 (segue)

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 10 novembre	Imposte dirette	<b>Mod. 730</b> - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.
Domenica <sup>1</sup> 15 novembre	Imposte dirette <sup>1</sup>	<b>Rivalutazione terreni e partecipazioni</b> - Termine di versamento della 1 <sup>a</sup> o unica rata dell'imposta sostitutiva da parte dei soggetti che hanno effettuato la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1.07.2020. Entro tale termine deve essere redatta e giurata la relativa perizia (art. 1, cc. 693, 694 L. 160/2019).
	Iva	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		<b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		<b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).	
	Ministero del lavoro	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Lunedì 16 novembre	Imposte dirette	<b>Accesso ai servizi online</b> - Dal 15.11.2020 l'accesso ai servizi digitali del Ministero del Lavoro dovrà essere effettuato esclusivamente mediante SPID; non saranno ammessi sistemi di autenticazione diversi (User Id e password e PinInps) - Circ. Min. Lav. 2721/2020.
		<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	<b>Mod. Redditi 2020</b> - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.
		<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		<b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di ottobre 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2020.
	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
		<b>Associazioni in regime 398/1991</b> - Termine di versamento dell'Iva relativa al 3° trimestre 2020, mediante il modello F24.
Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.	
Inps	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).	
	<b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.	
	<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.	
		<b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

## Principali adempimenti mese di novembre 2020 (segue)

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 16 novembre	Inail	<b>Autoliquidazione</b> - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2019 e all'acconto 2020, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata.
	Sospensioni Covid-19	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 3ª rata dei versamenti relativi a ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, avvisi bonari, somme dovute a seguito di adesioni, conciliazioni o mediazioni sospesi a causa dell'emergenza Coronavirus.
Venerdì 20 novembre	Enasarco	<b>Versamento</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2020.
	Conai	<b>Denuncia</b> - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Mercoledì 25 novembre	Iva	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Lunedì 30 novembre (segue)	Accertamento	<b>Remissione in bonis</b> - Termine entro il quale è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all'accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
	Imposte dirette	<b>Mod. Redditi 2020</b> - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.
		<b>Regimi opzionali</b> - Termine per la comunicazione, con la dichiarazione dei redditi o Irap, dell'opzione per trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax, patent box e calcolo Irap delle società di persone in base al bilancio.
		<b>Codice attività</b> - Se il contribuente non ha comunicato il codice di attività o lo ha fatto in modo errato può indicare il corretto codice attività nel modello Redditi 2020 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Redditi 2020; in questo caso non si applicano le sanzioni (istruzioni ISA 2020).
		<b>Mod. Redditi 2020</b> - I soggetti <b>non</b> titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare i relativi versamenti.
		<b>Modello Redditi precompilato</b> - Termine di presentazione del modello Redditi precompilato e di invio del modello Redditi correttivo del 730.
	Imposte dirette e Irap	<b>Mod. 730/2020</b> - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2ª o unica rata di acconto.
		<b>Dichiarazione dei redditi</b> - Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irap/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2020. Per i soggetti ISA l'art. 98 del D.L. 104/2020 ha previsto il differimento al 30.04.2021 del versamento del 2º acconto delle imposte sui redditi e IRAP, in presenza delle condizioni prescritte (diminuzione fatturato o corrispettivi).
	Cedolare secca	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2020, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.
	Estromissione immobili strumentali	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 1ª rata dell'imposta sostitutiva dovuta dagli imprenditori individuali che hanno optato per l'estromissione degli immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2019 (art. 1, c. 690 L. 160/2019).
	Sospensioni Covid	<b>Ripresa pagamenti</b> - Entro il 30.11.2020 devono essere effettuati i pagamenti di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione, sospesi fino al 15.10.2020.
	Iva	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.		
<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.		
<b>Comunicazione</b> - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3º trimestre 2020.		
<b>Esterometro</b> - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al trimestre precedente.		
Imposta di registro	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1º del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.	
Inps	<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.	
	<b>Contributi artigiani e commercianti</b> - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota di contribuzione 2020 eccedente il contributo minimo.	
	<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del 2º acconto 2020 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.	
Libro unico del lavoro	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente.	

## Principali adempimenti mese di novembre 2020

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 30 novembre	Fasi	<b>Contributi assistenziali</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4° trimestre 2020.
	Enpacl	<b>Adempimenti</b> - Termine di versamento della 1ª rata 2020 della contribuzione soggettiva, integrativa e del contributo di maternità, nonché di presentazione della dichiarazione del reddito professionale e del volume d'affari ai fini Iva conseguito e prodotto nell'anno 2019.

<b>Nota!</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).</li><li>• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li><li>• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li><li>• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li></ul>
--------------	---